

**SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS. 163/2006
RELATIVO AL CONTRATTO D'APPALTO DENOMINATO
"LOTTO D3 DEL S.F.M.R. NODO DELLA GAZZERA IN COMUNE DI VENEZIA:
INT. 1.08 – NUOVA FERMATA S.F.M.R. DI GAZZERA
INT. 1.09 – RACCORDO VIARIO BRENDOLE/CASTELLANA
INT. 1.10 – NUOVA FERMATA S.F.M.R. DI OLIMPIA/ MESTRE CENTRO"
E AL CONTRATTO COMPLEMENTARE DENOMINATO
"RISOLUZIONE INTERFERENZE CON RETE ENEL – NODO DELLA GAZZERA –
APPALTO D3"
CUP H71C07000050002
REPUBBLICA ITALIANA**

REGIONE VENETO

L'anno 2017 addì _____ ad ore _____ nella sede della Regione Veneto, in _____ sono comparsi:

Il sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la sua carica come in appresso, il quale agisce in quest'atto in nome e per conto della Regione Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901 codice Fiscale 80007580279, nella sua veste di _____ ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera h) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità "Regione" o anche "Stazione appaltante";

Il sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'impresa Kostruttiva s.c.p.a., già Consorzio Veneto Cooperativo s.c.p.a., con sede in Venezia – Marghera, Via Ulloa, 5 codice fiscale e p.IVA 002288440278, iscritta nell'albo delle società cooperative con il numero A131375 Capitale sociale € 1.464.76919,19 interamente versato, nella sua qualità di _____, impresa che nel contesto dell'atto verrà per brevità chiamato "Appaltatore" oppure "Kostruttiva";

i quali insieme nel contesto dell'atto per brevità saranno chiamati "Parti";

Premesso che

In data 21 luglio 2009 è stato stipulato tra le Parti il contratto di appalto rep. N. 23581 avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori denominati "Lotto D3 del S.F.M.R. nodo della Gazzera in Comune di Venezia: Int. 1.08 – nuova fermata S.F.M.R. di Gazzera, Int. 1.09 – Raccordo viario Brendole/Castellana, Int. 1.10 – Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/ Mestre centro" (di seguito anche "appalto principale" o "lavori principali"), per un importo complessivo pari ad Euro 12.526.863,76, comprensivo di oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A. nella misura di legge. In data 27.05.2013 è stato sottoscritto tra le Parti un ulteriore contratto per l'affidamento dei lavori

complementari all'appalto principale denominati "Risoluzione interferenze con rete Enel – Nodo della Gazzera – Appalto D3" (di seguito anche "appalto complementare" o "lavori complementari"), affidati all'Appaltatore a seguito della procedura di cui all'art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006, per un importo complessivo pari ad Euro 230.608,75, comprensivo di oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A. nella misura di legge;

L'Appaltatore ha individuato ai sensi dell'art. 37, comma 7, del d.lgs. 163/2006 quale impresa esecutrice degli appalti la Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. di Modena;

La durata dei lavori dell'appalto principale era originariamente prevista in 930 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori sottoscritto il 3 settembre 2009, pertanto con termine di ultimazione il 20 marzo 2012. Con l'approvazione di n. 3 perizie suppletive e di variante nonché con le proroghe concesse, il termine contrattuale è stato prorogato al 21 aprile 2015 e l'importo contrattuale fissato in Euro 14.977.840,24, a cui si sommano Euro 47.862,26 riconosciuti ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.M. 145/2000, per un importo complessivo pari ad Euro 15.025.702,50, al netto di I.V.A. nella misura di legge;

La durata dei lavori dell'appalto complementare era stata prevista in 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna definitivo dei lavori sottoscritto il 18 giugno 2014, il quale prevedeva l'ultimazione per il giorno 16 agosto 2014. Con l'ordine di servizio n. 1/2015 il Direttore dei Lavori ha riconosciuto il sussistere dei motivi che impongono, di fatto, "una sospensione parziale dei lavori" affidati, già a far data dal 21 luglio 2014 riconoscendo all'Impresa ulteriori 15 giorni solari di calendario. Alla ripresa totale dei lavori oggi sospesi, i giorni di proroga concessi sommati ai 27 giorni residui di contratto, determineranno la nuova scadenza contrattuale;

In data 4 dicembre 2014 il Direttore dei Lavori, con nota indirizzata all'Appaltatore, rilevava una sostanziale diminuzione dell'attività del cantiere dell'appalto principale, convocando lo stesso per il giorno 9 dicembre 2014 al fine di procedere in contraddittorio alla verifica dello stato di consistenza delle lavorazioni in essere;

In data 17 dicembre 2014 il Direttore dei Lavori accertava un forte rallentamento delle attività, tale da presupporre un imminente abbandono del cantiere;

Nel corso del 2015 da parte dell'impresa esecutrice cessava ogni attività di cantiere prevista nell'appalto principale di esecuzione dei lavori, tanto che l'Appaltatore provvedeva ad assicurare la sostituzione della stessa con altra impresa pur non dando riavvio ad alcuna lavorazione;

Per tale ragione il Responsabile del Procedimento con nota del 17 aprile 2015 diffidò l'impresa ad adempiere ai propri impegni contrattuali entro 15 giorni e a terminarli nel più breve tempo possibile, avuto riguardo anche dei termini contrattuali. A seguito di tale diffida con nota del 22

aprile 2015 (oltre la scadenza del termine contrattuale) l'Appaltatore comunicava che la nuova impresa esecutrice sarebbe stata COTAU soc. coop., con sede a Padova, ed assicurava la ripresa dei lavori entro il 30 aprile 2015;

Il termine per l'ultimazione dei lavori intanto era spirato essendo arrivati al 21 aprile 2015 senza che l'opera fosse compiuta e, per tale ragione, il Responsabile del Procedimento con nota del 28 aprile 2015 comunicò all'Appaltatore che prendeva atto della sua volontà di riprendere i lavori, segnalando che il termine contrattuale era scaduto e che si sarebbe applicata la penale prevista dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto con riserva di quantificare ulteriori danni;

Nel periodo di abbandono del cantiere risultavano non consegnate dall'Appaltatore le fatture quietanziate relative ai lavori svolti da alcuni subappaltatori incaricati dall'impresa esecutrice Cooperativa di Costruzioni Soc. Coop. di Modena;

La Stazione Appaltante tuttavia aveva provveduto al pagamento all'Appaltatore dei primi 28 S.A.L. per i lavori eseguiti a tutto il 31 ottobre 2014, pure in assenza dell'esibizione da parte dell'Appaltatore delle fatture quietanziate emesse dai subappaltatori;

In data 5 maggio 2015 il Direttore dei Lavori comunicava al Responsabile del Procedimento l'avvio delle prime attività di riorganizzazione del cantiere da parte della nuova impresa esecutrice COTAU soc. coop.;

I lavori non furono ultimati entro il 30 luglio 2015, termine dopo il quale l'art. 20 del capitolato speciale d'appalto prevedeva la risoluzione del contratto;

Con successiva nota del 15 settembre 2015 la Stazione Appaltante assegnava all'Appaltatore ulteriori 12 mesi per l'ultimazione dei lavori;

Tale decisione era determinata dal fatto che la risoluzione del contratto e l'affidamento dello stesso ad altra impresa avrebbe comportato una serie di conseguenze dannose per l'interesse pubblico perseguito ed in particolare: il notevole allungamento dei tempi di lavoro; il rischio di danneggiamento e di degrado delle opere; il disagio per la cittadinanza dovuto all'ubicazione del cantiere; l'ulteriore ritardo alla messa in servizio delle fermate ferroviarie di Gazzera e Olimpia; l'aumento dei costi per l'esecuzione dell'opera derivante da una sostituzione dell'impresa appaltatrice;

Il termine di dodici mesi assegnato con la nota del 15 settembre 2015 è scaduto senza che i lavori siano stati portati a compimento, con interruzione delle attività produttive in cantiere già a partire dai primi giorni del mese di maggio 2016;

A partire dal mese di settembre 2016 si sono svolti numerosi incontri con la precisazione, come

esplicitato con una nota del 28.09.2016 della Stazione Appaltante, che l'Amministrazione sospendeva ogni determinazione circa l'efficacia del termine di ultimazione dei lavori spirato, sottendendo "*il primario interesse pubblico*" già espresso durante dette riunioni;

Considerato altresì che

Nell'ambito dell'appalto principale, successivamente alla data di sottoscrizione dell'accordo bonario avvenuta il 23.04.2013, sono state iscritte n. 17 riserve, al netto di una rinunciata (la n. 17), per un importo complessivo di Euro 28.140.932,81 e nell'ambito dell'appalto complementare ad oggi è stata iscritta n. 1 riserva dell'importo complessivo di Euro 626.954,62;

Con nota del 5.07.2016, acquisita in data 6.07.2017 con prot. 262176, l'Appaltatore, richiamando l'art. 12 del capitolato speciale dell'appalto principale, ha formalizzato la richiesta di riconoscimento di equo compenso previsto dal citato articolo, misurando le variazioni delle categorie omogenee di lavorazioni a partire dalla perizia di variante migliorativa n. 1 rispetto alla perizia suppletiva e di variante n. 4. L'importo richiesto dall'Appaltatore è stato quantificato provvisoriamente in Euro 1.305.950,21 allo stato di avanzamento dei lavori n. 33;

Dato atto che

Con nota del 14 marzo 2017 prot. 105370 l'Amministrazione ha formalmente contestato all'Appaltatore l'autonoma e arbitraria totale sospensione delle lavorazioni a partire dal 7.05.2016 che si ritiene "senza giustificato motivo" secondo la casistica di cui all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto, nonché il grave ritardo nel completamento delle opere specificato all'art. 20 del capitolato speciale d'appalto. Con la medesima nota è stata altresì contestata l'esecuzione di lavori in subappalto non autorizzati da parte della ditta B.S. Costruzioni s.r.l., come accertato con la trasmissione delle fatture pagate anticipatamente da COTAU soc. coop. a favore della predetta impresa, di cui la somma degli importi supera quanto autorizzato. Tale circostanza rientra nei casi contemplati dal già citato art. 24 "Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio" del Capitolato Speciale d'Appalto;

Con nota del 22.03.2017 prot. 117033 l'Appaltatore ha controdedotto alle contestazioni opposte dalla Regione, evidenziando, come già aveva in precedenza fatto mediante l'invio all'Ente di precedenti missive di doglianza e diffida, che la sospensione delle lavorazioni è stata l'inevitabile conseguenza del grave inadempimento da parte della Regione all'obbligo di cooperazione, in particolare per il mancato pagamento dei corrispettivi e per l'approvazione delle varianti resesi necessarie in corso d'opera;

In data 29.03.2017 la Regione con nota prot. 126379, ritenendo infondate e ingiustificate le argomentazioni a controdeduzione svolte nella citata nota del 22.03.2017 prot. 117033, ha

convocato l'Appaltatore per definire, anche eventualmente in via conciliativa, le criticità contrattuali segnalate;

In data 3.04.2017 è stato svolto l'incontro proposto dalla Regione con l'Appaltatore, a cui è stato altresì sottoposto uno schema di atto transattivo, avanzato dalla Regione nel solo perseguimento dell'interesse pubblico, considerato che una eventuale risoluzione contrattuale con affidamento ad altra impresa avrebbe comportato una serie di conseguenze dannose, tra cui: il notevole allungamento dei tempi per il completamento delle opere; il rischio di deterioramento e di degrado delle opere e del contesto urbano in cui è inserito il cantiere; il disagio per la cittadinanza dovuto all'ubicazione del cantiere; l'ulteriore ritardo alla messa in servizio delle fermate ferroviarie di Gazzera e Olimpia, che consentirà di migliorare la mobilità urbana anche in termini di riduzione del traffico viabilistico nel centro di Mestre nonché di potenziamento dei collegamenti con Venezia; l'aumento dei costi per l'esecuzione dell'opera derivante da una sostituzione dell'impresa appaltatrice;

In data _____ con decreto dirigenziale n. ____ è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 4, già trasmessa all'Appaltatore in data 9.02.2016 con nota prot. 50560/71.01.03, integrata con nota dello 01.03.2016 prot. 82081/71.01.03, per un importo dei lavori aggiornato di Euro 15.090.855,91. Con medesimo decreto è stato ridefinito l'importo dei lavori ad Euro 14.764.314,44, compresi gli oneri per la sicurezza, in attuazione delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento con ordine di servizio n. 1 del 21 aprile 2016, nonché della decisione della Regione di stralciare alcune lavorazioni. Detto importo risulta dal computo metrico estimativo (n. elaborato 05.01.01.00, 05.01.02.00) ed dal quadro comparativo di raffronto (n. elaborato 05.03.00.00) aggiornati rispetto allo stralcio di dette lavorazioni, allegato "A" e allegato "B" al presente atto, accompagnati da un elaborato grafico avente codifica 04.10.01.00, allegato "C" al presente atto, trasmessi formalmente dal Direttore dei Lavori in data 13.04.2017 prot. 148836.

L'importo di contratto risulta pertanto pari a complessivi Euro 14.812.176,70, comprensivo di Euro 47.862,26 riconosciuti con l'approvazione della perizia di variante migliorativa n. 1 ai sensi dell'art. 11 del D.M. 145/2000;

Con delibera n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha assentito alla proposta di atto transattivo, avente i contenuti del presente accordo;

Continuano a permanere le motivazioni già espresse relative alla prosecuzione del contratto con l'originario appaltatore.

Tutto ciò premesso la Regione Veneto e Kostruttiva convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte del presente accordo.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del d.lgs. 163/2006 le Parti intendono risolvere bonariamente il contrasto insorto tra di esse, scambiandosi relative concessioni in modo da definire ogni questione dipendente dai contratti di appalto di cui in epigrafe, insorta fino alla data di sottoscrizione del presente atto.

Art. 3

Con riferimento al decreto dirigenziale n. ____ del _____ citato in premessa, il nuovo importo contrattuale dell'appalto principale è di Euro 14.812.176,70, al netto di I.V.A. nella misura di legge. L'importo contrattuale dei lavori complementari rimane confermato in Euro 230.608,75, al netto di I.V.A. nella misura di legge.

Art. 4

4.1. La Regione Veneto assegna a Kostruttiva un termine di ulteriori 330 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte della Regione, legalmente rappresentata e autorizzata dagli organi competenti, per il completamento di tutte le opere dell'appalto principale "alla perfezione" previste da:

- contratto in essere specificato nelle premesse;
- perizia suppletiva e di variante n. 4, aggiornata rispetto alle disposizioni di cui all'ordine di servizio n. 1 del 21.04.2016 del Responsabile del Procedimento nonché alla volontà della Regione di completare autonomamente i lavori dei campi da tennis siti in Via Olimpia a Mestre-Venezia, come approvato con il decreto dirigenziale n. ____ del _____;
- cronoprogrammi esecutivi dei lavori a finire, allegati "D", "E" e "F" al presente atto.

4.2. Come rilevabile dagli allegati cronoprogrammi esecutivi, trascorsi:

- 190 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto dovrà essere completato l'intervento 1.09, conformemente a quanto indicato nel cronoprogramma esecutivo dei lavori a finire di cui all'allegato "E";
- 250 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto dovrà essere completato l'intervento 1.08, conformemente a quanto indicato nel cronoprogramma esecutivo dei lavori a finire di cui all'allegato "D".

4.3. Il mancato rispetto di anche uno solo dei termini intermedi sopra indicati comporta

l'applicazione di una penale pari al 2 per mille per giorno di ritardo calcolata sull'importo di contratto pari a complessivi Euro 14.812.176,70, con un tetto massimo pari al 15% di detto importo. Il superamento di detta soglia comporterà la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006, e l'applicazione della penale nella misura massima del 15% dell'importo di contratto.

4.4. Il superamento del primo termine sopra indicato, corrispondente a 190 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, di oltre 30 giorni naturali e consecutivi comporterà la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006, e l'applicazione della penale nella misura massima del 15% dell'importo di contratto.

4.5. Il mancato rispetto del termine finale di consegna comporterà la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006, e l'applicazione della penale nella misura massima del 15% dell'importo di contratto.

4.6. Con riferimento ai termini per l'ultimazione dei lavori relativi all'appalto complementare, le Parti concordano che rimane confermato quanto disposto nell'ordine di servizio n. 1/2015 emesso dal Direttore dei Lavori e l'esecuzione degli stessi avverrà in conformità al cronoprogramma esecutivo dei lavori a finire, allegato "G" al presente atto.

Art. 5

La Regione rinuncia ad applicare ed a pretendere alcunché a titolo di penale ex art. 20 del capitolato speciale di appalto per i ritardi nell'esecuzione dei lavori principali fino ad ora verificatisi. La Regione rinuncia a chiedere i danni per gli inadempimenti che si sono verificati fino ad ora nell'esecuzione del contratto dell'appalto principale e per il ritardo complessivo nell'esecuzione dell'opera. La società Kostruttiva rinuncia a chiedere alcunché a titolo di interessi per ogni ritardo nei pagamenti che si sia verificato fino ad ora da parte della Regione.

Art. 6

6.1. A fronte dell'iscrizione da parte dell'Appaltatore di n. 18 riserve (dalla n. 16 alla n. 33) sulla contabilità dei lavori dell'appalto principale, successive alla data di sottoscrizione dell'accordo bonario del 23.04.2013, per un importo complessivo pari ad Euro 28.140.932,81, e di n. 1 riserva sulla contabilità dei lavori complementari per un importo complessivo pari ad € 626.954,62, la Regione riconosce nei contenuti le seguenti riserve per un importo complessivo di Euro 1.500.291,69, corrispondente al 5,22% dell'importo complessivo delle riserve iscritte, così ripartito:

1) del contratto d'appalto dei lavori principali:

riserva n. 20 - Sospensione opere interferite dalle reti Enel

riserva n. 21 - Incremento spese generali per protrazione del vincolo contrattuale;

riserva n. 23 - Maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori

riserva n. 24 - Maggiori oneri per mancata contabilizzazione a piè d'opera delle travi in c.a.p. copertura n. 3

riserva n. 27 - Sospensione lavori ponte ciclopedonale 1.10

nell'importo complessivo di € 1.398.645,44;

2) del contratto d'appalto dei lavori complementari:

riserva n. 1 - Sospensione opere appalto Enel;

nell'importo complessivo di € 101.646,25.

da pagarsi secondo le modalità riportate al successivo Articolo 9.

6.2. Kostruttiva rinuncia con il presente atto alle ulteriori riserve iscritte nel registro di contabilità dell'appalto principale e cioè alle riserve n. 16, n. 17, n. 18, n. 19, n. 22, n. 25, n. 26, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33 per le quali dichiara di non avere alcunché da pretendere.

6.3. Kostruttiva rinuncia con il presente atto ad iscrivere ulteriori riserve aventi i medesimi contenuti della riserva n. 1 dell'appalto dei lavori complementari.

6.4. La Regione Veneto riconosce altresì la somma di Euro 315.000,00 quale equo compenso previsto dall'art. 12 del capitolato speciale dell'appalto principale, a valere su tutte le variazioni delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20% della quantità originaria, intervenute e/o che interverranno fino al termine di esecuzione dei lavori. Tale importo verrà pagato proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori che verranno emessi.

6.5. Kostruttiva rinuncia con il presente atto a richiedere ogni altro riconoscimento di equo compenso fino al termine dei lavori.

Art. 7

7.1. Oltre a quanto riconosciuto per le riserve e per l'equo compenso di cui al precedente Articolo 6, le parti concordano che il corrispettivo ancora da pagare per:

1. *Lavori realizzati:*

1.1 *dell'appalto principale* è pari a complessivi Euro 104.011,17, al netto di I.V.A. nella misura di legge, corrispondente all'importo totale dei certificati di pagamento emessi e non completamente pagati (dal S.A.L. 29 al S.A.L. 36) pari ad Euro 566.757,91, dedotte le somme che ad oggi risultano già pagate pari a complessivi Euro 462.746,74, di cui Euro 286.509,93 liquidate con il decreto dirigenziale n. 18 del 5.08.2016 ed

Euro 176.236,81 liquidate con il decreto dirigenziale n. 8 del 20.02.2017;

1.2 *dei lavori complementari* è pari a Euro 0,00;

2. *Lavori da realizzare:*

2.1 *dell'appalto principale* è pari a complessivi Euro 5.513.380,47, al netto di I.V.A. nella misura di legge, corrispondente al nuovo importo del contratto pari ad Euro 14.812.176,70 di cui al citato decreto dirigenziale n. ____ del _____ dedotte le somme che ad oggi risultano già pagate, ovvero Euro 8.684.176,06 fino al S.A.L. n. 28, Euro 47.862,26 quale compenso ex art. 11, comma 5, del D.M. 145/2000 ed Euro 566.757,91 dei certificati di pagamento emessi e non completamente pagati (dal S.A.L. 29 al S.A.L. 36) come specificato al precedente punto 1.1;

2.2 *dei lavori complementari* è pari ad Euro 104.615,17, corrispondente all'importo di contratto pari ad Euro 230.608,75 dedotte le somme pari ad Euro 125.993,58 che ad oggi risultano già pagate.

7.2. La Regione si impegna a pagare quanto dovuto all'Appaltatore per i S.A.L. n. 29, n. 30, n. 31, n. 32, n. 33, n. 34, n. 35 e n. 36 non ancora completamente corrisposto, oltre ai S.A.L. che verranno regolarmente emessi secondo le disposizioni contrattuali, conformemente alle modalità specificate al successivo Articolo 9.

7.3. Risulta evidente che gli importi di cui ai precedenti punti 7.1-2.1 e 7.1-2.2 potranno modificarsi per le prestazioni a misura, il cui prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Art. 8

8.1. L'Appaltatore, ad integrazione degli impegni contrattuali sottoscritti ed indicati in epigrafe, assume i seguenti oneri per i quali rinuncia a pretendere alcunché dalla Regione:

1. l'onere del ripristino delle opere fin qui eseguite che risultano danneggiate e/o degradate in seguito all'iniziale abbandono del cantiere ed alla successiva sospensione delle lavorazioni, alla mancata custodia e vigilanza sul cantiere oltre che all'insufficiente, se non carente, conservazione delle opere eseguite mediante installazione di adeguati presidi e loro mantenimento nel tempo. Tutte le spese inerenti alle lavorazioni aggiuntive oltre a quelle previste, indispensabili al raggiungimento degli standard qualitativi e prestazionali di contratto da cui dipende l'accettabilità delle opere, sono pertanto da intendersi a carico di Kostruttiva;
2. l'onere per l'esecuzione di tutte le prove di laboratorio che si rendono necessarie alla ripresa delle attività di cantiere per accertare, a parziale integrazione e/o in sostituzione di quelle mancanti previste e obbligatorie per legge e/o dai capitolati d'appalto, la qualità dei

materiali già posati in opera;

3. gli oneri per il ripristino di tutte le aree private e/o pubbliche, utilizzate dall'Impresa come aree di cantiere/deposito interessate dai lavori, o delle viabilità di accesso ai cantieri, sollevando fin d'ora la Regione da eventuali future richieste risarcitorie che a diverso titolo potrebbero vantare soggetti privati e/o pubblici nei suoi confronti;
4. gli oneri conseguenti all'occupazione temporanea di aree messe a disposizione dalla Regione oltre i termini stabiliti con decreto dirigenziale d'esproprio/occupazione temporanea e quelli conseguenti ad occupazioni non autorizzate, che dovessero pervenire alla Regione a titolo di risarcimento da parte di soggetti privati e/o pubblici aventi diritto;
5. gli oneri per l'installazione di ascensori conformi alle norme UNI EN 81-20 e 81-50, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali necessari.

8.2. L'Appaltatore, conformemente agli impegni contrattuali assunti, si obbliga a provvedere entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente atto e senza alcun onere a carico della Regione, al conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di tutti i materiali di cui alle comunicazioni del 21.07.2016 prot. NE.E.O.16.203.0008 e del 04.08.2016 prot. NE.L.O.16.217.0003 trasmesse dal Direttore dei lavori.

8.3. In relazione alla vicenda processuale di cui al procedimento avviato dal sig. Carlo Marinello avanti il Tribunale civile di Venezia con ricorso per accertamento tecnico preventivo pendente sub R.G. 11003/2016 ed ai fatti con lo stesso contestati, Kostruttiva s.c.p.a. dà atto che trovano applicazione l'art. 18, comma 9, l'art. 32, l'art. 35.5, gli artt. 35.36 e 35.39 e l'art. 35.56 del capitolato speciale d'appalto.

8.4. Le Parti concordano che per quanto riguarda i compensi relativi ai noli e alle lavorazioni previsti in progetto il cui corrispettivo dipende dal tempo, siano essi riferiti all'esecuzione delle opere o all'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza e coordinamento, nulla spetta all'Appaltatore oltre a quanto già riconosciuto fino ad oggi ed a quanto previsto nella perizia suppletiva e di variante n. 4 ancora da corrispondere per il completamento delle opere in appalto.

8.5. Nel rispetto degli obblighi assunti con il presente atto, a garanzia del raggiungimento degli obiettivi prefissi, Kostruttiva si impegna fin d'ora ad una sistematica pianificazione delle attività di cantiere, adeguando la sua organizzazione tecnica ed incrementando opportunamente la forza lavoro in cantiere in rapporto alle opere ancora da eseguire ed al loro sviluppo temporale, per ultimarli entro le nuove scadenze fissate con il presente atto.

8.6. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore dichiara il venir meno del "motivato dissenso" di cui allo schema di atto di sottomissione trasmesso alla Regione con nota del 3.05.2016 prot. 170810.

Art. 9

9.1. Kostruttiva si impegna a procurare alla Regione Veneto le fatture quietanziate spettanti ai seguenti subappaltatori, individuati a suo tempo dalla società esecutrice poi posta in liquidazione coatta amministrativa, che ad oggi risultano ancora creditori: Rivoli S.p.a., Bergamin Costruzioni Generali S.r.l., GPG S.r.l., Blazer S.r.l., Siro Marin Soc. Coop., BMC S.r.l. Bortoletto Metal Construction, A.T.I. Petrucco Italia S.r.l.-Petrucco S.a.- Co.rac.fer. S.r.l., Co.rac.fer. s.r.l., S.C.A. Costruzioni S.n.c., I.N.C.I. S.r.l., Baldan Recuperi e Trattamenti S.r.l., LOCAPAL S.r.l., CEMIR di Annovi Fernanda S.a.s. e SOC.MA.S. S.r.l.. In alternativa Kostruttiva si impegna a presentare una dichiarazione da parte di ciascuna di tali imprese di non avere nulla più da pretendere dall'impresa esecutrice e dalla Regione a nessun titolo per le attività svolte nell'ambito dell'appalto indicato in epigrafe.

9.2. In assenza della documentazione di cui al precedente paragrafo nessun pagamento verrà effettuato da parte della Regione a favore di Kostruttiva ai sensi dell'art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006, sia per gli stati di avanzamento dei lavori emessi e non ancora completamente pagati (dal S.A.L. n. 29 al S.A.L. n. 36 dell'appalto principale) sia per gli stati di avanzamento dei lavori che saranno emessi a seguito del riavvio delle attività di cantiere.

9.3. La Regione entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione di cui al precedente paragrafo 9.1. procederà con la liquidazione della quota parte delle somme ad oggi non ancora pagate dei certificati di pagamento emessi e corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori dal n. 29 al n. 36 dell'appalto principale, specificata al punto 7.1-1.1. del precedente Articolo 7.

9.4. Per i certificati di pagamento non ancora emessi, corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori ancora da eseguire, la Regione procederà secondo le disposizioni dei contratti in essere, sempre previa acquisizione della documentazione di cui al precedente paragrafo 9.1., quanto ai lavori del contratto principale, nonché di eventuali ulteriori fatture quietanziate, conseguenti all'esecuzione di lavori da parte di subappaltatori autorizzati.

9.5. Con riferimento ai certificati di pagamento non ancora emessi, corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori ancora da eseguire, la Regione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) della L. 11.11.2011, n. 180, procederà con il pagamento diretto dei subappaltatori autorizzati o

che verranno autorizzati, rientranti nella categoria di micro, piccole e medie imprese di cui alla definizione del D.M. del Ministero delle Attività Produttive del 18.04.2005.

9.6. Le somme relative alle riserve, fatta eccezione quelle relative all'equo compenso di cui al precedente Articolo 6, saranno pagate con l'emissione del certificato di pagamento relativo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori, rispettivamente sia dell'appalto principale sia dell'appalto complementare, sempre previa acquisizione della documentazione di cui al precedente paragrafo 9.1., nonché di eventuali ulteriori fatture quietanziate, conseguenti all'esecuzione di lavori da parte di subappaltatori autorizzati.

Art. 10

Con la conclusione e l'esatta esecuzione del presente accordo, le parti fin d'ora dichiarano espressamente di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo per l'attività di esecuzione dei contratti di appalto in epigrafe indicati. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto sono pienamente valide ed efficaci le pattuizioni contenute nei contratti di appalto e nei successivi atti aggiuntivi.

Art. 11

Le parti danno atto che il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n.131.

Venezia – Mestre li _____

Per la REGIONE VENETO

Per KOSTRUTTIVA s.c.p.a.